



## **RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO “COMUNE DI MONTALE” ESERCIZIO 2018**

### **Introduzione**

*Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario. Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale. In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Montale per l'esercizio finanziario 2018, secondo il dettato del D.lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dei principi contabili applicati correlati.*

### **Il bilancio consolidato nel sistema di bilancio di un ente locale**

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita: [...] “Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Il

Principio contabile n. 4 approvato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali indica i presupposti e le modalità tecnico-metodologiche per la redazione e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale, e, quindi, per la contabilizzazione degli organismi controllati, a controllo congiunto e collegati, nel rendiconto consolidato dell'ente locale controllante. Il bilancio consolidato ha pertanto la funzione di presentare le informazioni contabili sul complesso economico del Gruppo Ente Locale come se si trattasse di un'unica impresa; detto altrimenti, di rappresentante la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del Gruppo Ente Locale come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono.

### **I concetti di Gruppo e di controllo**

Sotto il profilo definitorio, il Principio precisa che l'espressione "Gruppo Ente Locale" designa un insieme di aziende comprendenti l'Ente locale controllante e qualsiasi eventuale ente controllato (inclusi quindi, enti che perseguono allo stesso tempo obiettivi sociali ed economici), secondo un concetto di controllo più ampio di quello adottato dal legislatore nazionale (D.Lgs. 127/1991; art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2) perché esteso a ricomprendere i casi in cui l'Ente locale esercita un potere di direzione di fatto, a prescindere e/o in assenza dalla ricorrenza di un nesso partecipativo. In tema di controllo, sempre il Principio stabilisce che, nel rapporto fra due enti economici, il controllo si presume (salvo si dimostri che il controllo è detenuto da un terzo ente) allorché ricorra una delle seguenti condizioni, da sola o in concorso con altre: a) in primo luogo, allorché l'Ente locale abbia, direttamente o indirettamente attraverso gli enti controllati, il possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea dell'altro ente; b) ovvero, l'Ente locale abbia il potere, assegnato o esercitato all'interno della normativa di riferimento, di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di gestione o di altro organo direttivo equivalente dell'altro ente e il controllo di quest'ultimo sia detenuto da tale consiglio o organo; c) ovvero, l'Ente locale abbia il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di gestione o dell'organo direttivo equivalente ed il controllo dell'altro ente sia detenuto da tale consiglio o organo. Tutto ciò premesso, sarà illustrato nel prosieguo della relazione che il Comune di Montale non ha partecipazioni di "controllo" da consolidare. Per quanto riguarda "CIS S.p.a.", di cui il Comune è proprietario con i comuni di Quarrata e Montale, sussiste una forma di controllo "*congiunto*" con le altre Amministrazioni locali. Nel prosieguo sarà illustrata la metodologia di consolidamento prevista (metodo proporzionale).

### **I documenti che costituiscono il bilancio consolidato**

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini dell'inclusione nel bilancio

consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.

### **Il bilancio consolidato: la nota integrativa.**

Al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la “nota integrativa”, che ha il compito di indicare<sup>4</sup>:

[...] - “i criteri di valutazione applicati;

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;

- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica: della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo; se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
- della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente: a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate; b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni" [...].

Il presente documento fornirà una piena conoscenza dei risultati del gruppo "Comune di Montale" anche attraverso la valorizzazione dei principali indici di bilancio.

### **Il bilancio consolidato: criteri di formazione**

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (**cd. metodo integrale**);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (**cd. metodo proporzionale**).

Nel bilancio consolidato che andremo a rappresentare, il metodo di consolidamento applicato è quello proporzionale, dal momento che il Comune non ha il controllo effettivo ed autonomo su nessun soggetto partecipato. Facciamo presente che, non avendo un sistema informativo integrato tra la contabilità dell'ente e quella delle società ed organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento, le operazioni di consolidamento (scritture di pre-consolidamento e rettifica) sono state operate extracontabilmente con l'ausilio di un foglio di calcolo opportunamente realizzato. Così come indicato dal Principio contabile n. 4 sul consolidamento dei conti, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

### **Il Gruppo “Comune di Montale”: individuazione del perimetro di consolidamento**

Il gruppo “Comune di Montale”, secondo il dettato del codice civile, e così composto:

Società/Consorzi/Enti	Cod.Fiscale	Quota di partecipazione	Ex Codice civile	
			Società controllata	Società partecipata (DIRETTAMENTE)
CIS S.p.A.	00372200477	21,00%		X
Consiag S.p.A.	00923210488	1,66%		X
Publiacqua S.p.A.	05040110487	0,060%		X
Società Pistoiese Edilizia Sociale Srl	01530000478	1,82%		X
COPIT SPA	106110471	1,97%		X
CIS Servizi Srl in liquidazione	01801130475	32,28%		X
Consiag Servizi Comuni Srl	02296760974	5,99%		X
FIDI TOSCANA SPA	01062640485	>0,05		X
PUBLIACQUA SPA	05040110487	0,06		X
PISTOIA PROMUOVE IN LIQUIDAZIONE	01499110474	1,31		X

Tale individuazione è tuttavia insufficiente a dare una rappresentazione completa del gruppo amministrazione locale alla luce della lettera del Dlgs 118/2011, come successivamente modificato ed integrato, poiché nell'ambito del consolidamento devono essere compresi tutti i soggetti partecipati dall'ente locale, anche gli enti strumentali e i consorzi a qualsiasi fine costituiti. I soggetti che "potenzialmente" possono concorrere alla produzione del bilancio consolidato del comune di Montale sono pertanto così individuati:

Società/ConSORZI/Enti	Cod.Fiscale	Quota di partecipazione	Ex. D.lgs. 118/2011			
			Ente strumentale controllato	Ente strumentale partecipato	Società controllata	Società partecipata
CIS S.p.A.	00372200477	21,00%				X
Consiag S.p.A.	00923210488	1,66%				X
Publiacqua S.p.A.	05040110487	0,060%				X
Società Pistoiese Edilizia Sociale Srl	01530000478	1,82%				X
COPIT SPA	00106110471	1,97%				X
CIS Servizi Srl in liquidazione	01801130475	19,98%				X
Società della Salute Pistoiese	90048490479	4,17%		X		
Consiag Servizi Comuni Srl	02296760974	5,99%				X
Alia Servizi Ambientali S.p.a.	04855090488	INDIRETTA				X
FIDITOSCANA	01062640485	>0,05				X
PISTOIA PROMUOVE IN LIQUIDAZIONE	01499110474	1,31				X
PUBLIACQUA	05040110487	0,06				
SOCIETA' DELLA SALUTE	90048490479	4,16		X		
AUTORITA' IDRICA TOSCANA E ATO TOSCANA CENTRO	0629860402	2,08		X		
CONSORZIO BONIFICA MEDIO VALDARNO	06432250485	0,27		X		

In particolare, si considera:

- **ente strumentale controllato** di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;

- **ente strumentale partecipato** da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni proprie degli enti strumentali controllati in precedenza esposte.

Mentre le società sono così definibili:

- **società controllate** da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;

- **società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

In questo ambito formano il "perimetro di consolidamento" i soggetti economici che non sono in stato di fallimento, per cui non è in essere alcun affidamento di servizio, o che non risultino per natura irrilevanti. Secondo il richiamato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, un ente o società è irrilevante ai fini del consolidamento se "*il bilancio di un*

*componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo; patrimonio netto; totale dei ricavi caratteristici. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente. Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario". In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le partecipazioni inferiori all'1% del capitale della società partecipata".*

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

#### **DATO ATTO CHE** a partire dal 2018:

- 1) sono considerate anche le società quotate (società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari) e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C., che erano state espressamente escluse dal consolidato per gli esercizi 2015/2017.
- 2) la definizione di società partecipata, rappresentata, per gli esercizi 2015/2017, dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione, è estesa alle società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.
- 3) sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei tre parametri (totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), un'incidenza inferiore al 3%, rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo (in luogo del 10% utilizzato per gli esercizi 2015/2017).

### ***La definizione del perimetro di consolidamento***

Al fine della definizione del perimetro di consolidamento del gruppo “Comune di Montale”, è stata pertanto svolta la seguente analisi:

- è stata inclusa, per una maggiore chiarezza e veridicità delle informazioni contabili, la partecipazione in CIS S.p.A., società a totale partecipazione pubblica controllata congiuntamente da Montale con Quarrata e Agliana, benché non sussistano affidamenti diretti di servizi pubblici;
- è stata esclusa dal perimetro di consolidamento CIS Servizi Srl in liquidazione dal momento che la fase liquidatoria è in stato avanzato e la società è prossima ad essere cessata;
- per il 2018 si è invece ritenuto di includere la quota detenuta nel “Consorzio Società della Salute Pistoiese”, consorzio pubblico di comuni, che era stata esclusa dal perimetro in sede di prima applicazione del bilancio consolidato. Sebbene allo stato attuale non sia stata formalizzata alcuna cessione delle deleghe delle funzioni sociali, la natura di consorzio ex art. 31 del D.lgs. 267/00, la piena operatività dei principi e degli schemi contabili previsti dal D.lgs. 118/2011, e la non irrilevanza dei rapporti finanziari intercorrenti con il Comune, ne ha reso opportuna l'inclusione nel perimetro di consolidamento.

**VISTA** l'istruttoria compiuta in merito alla sussistenza dei requisiti per l'inclusione degli enti nel perimetro di consolidamento i cui esiti sono i seguenti:

- non vanno considerate le autorità di ambito, Autorità Idrica Toscana e ATO Toscana Centro, nè il Consorzio Bonifica MedioValdarno n. 3, in quanto enti pubblici a base associativa, rappresentativi dei comuni compresi negli ambiti di riferimento, istituiti con leggi regionali e ai quali sono state attribuite funzioni sovracomunali, ed in cui non è rilevabile alcun rapporto partecipativo del Comune e come tali non significativi ai fini delle informazioni che possono desumersi dal bilancio consolidato;

Inoltre

- 1) La partecipazione indiretta in ALIA spa attraverso CIS spa è complessivamente inferiore all'1% e la società è da considerarsi quotata per aver emesso strumenti

finanziari quotati in mercati regolamentati e, pertanto, deve essere esclusa dal consolidamento;

- 2) La partecipazione in Publiacqua è da considerarsi irrilevante e pertanto non si procederà al consolidamento;
- 3) La società CONSIAG SPA non è affidataria di nessun servizio pubblico locale;
- 4) La società COPIT SPA non è affidataria di nessun servizio pubblico locale;
- 5) La società FIDI TOSCANA SPA: il comune ha una partecipazione minimale e non è affidataria di alcun servizio.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica di Montale ai fini del consolidamento dei conti è pertanto il seguente:

Soggetto	Sede	Capitale sociale	Classificazione	Codice Ateco	Quota di partecipazione	Metodo di consolidamento
CIS S.p.A.	Via W.Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)	€4.970.176,00	Collegata (*)	E.38	21,00%	Proporzionale
Società Pistoiese Edilizia Sociale Scrl	Via del Villone, 4 - 51100 Pistoia	€ 750.000,00	Partecipata	L.68.20.01	1,82%	Proporzionale

Consiag Servizi Comuni S.r.l.	Via Ugo Panziera, 16 – 59100 Prato	€ 65.634,40	Partecipata	M.71.12	5,99%	Proporzionale
Consorzio Società della Salute Pistoiese	Viale Matteotti, 35 - Pistoia	-	Ente strumentale (Consorzio ex art. 31 TUEL)	l. Tutela della salute	4,16%	Proporzionale

(\*) Controllo congiunto esercitato con i comuni di Quarrata e Montale.

Soggetto	Quota di partecipazione	Metodo di consolidamento	Spese complessivamente sostenute per il personale [Voce B9) del CE]	Eventuali perdite ripianate dal Comune negli ultimi tre anni
CIS S.p.A.	21,00%	Proporzionale	237,017,00	NO
Spes Scrl	1,82%	Proporzionale	1,112,647,00	NO
Consiag Servizi Comuni S.r.l.	5,99%	Proporzionale	4,544,157,00	NO
Consorzio Società della Salute Pistoiese	4,16%	Proporzionale	518.601,29	NO

## **Il bilancio consolidato: fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 2018**

Rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, l'elemento di maggiore novità è l'esclusione dal consolidamento della partecipazione di "COPIT SPA", in quanto non affidataria di servizi pubblici a differenza degli esercizi precedenti.

Viceversa, come nell'esercizio precedente, vi è stato il consolidamento di SPES Scrl e dell'Ente strumentale "Consorzio Società della Salute Pistoiese" in quanto entrambi interamente a partecipazione pubblica e pertanto dal 2017, in base al principio contabile devono essere oggetto di consolidamento indipendentemente dalla quota di partecipazione e della presenza o meno di affidamenti di servizi pubblici locali.

### **Il bilancio consolidato: il metodo proporzionale**

L'IPSAS 8 prevede il trattamento contabile per la rilevazione delle joint venture e delle collegate nel bilancio consolidato dei partecipanti. In questo caso, il principio internazionale incoraggia l'uso del metodo proporzionale per la sua maggiore analiticità informativa.

Il consolidamento proporzionale prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dell'entità economica a controllo congiunto siano consolidati nel bilancio dei partecipanti in modo proporzionale alla quota di partecipazione.

È possibile sommare ogni singola voce dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati della partecipante con le quote, di sua spettanza, delle rispettive voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'entità sottoposta a controllo congiunto. Oppure il partecipante può esporre distintamente la sua quota di partecipazione negli elementi patrimoniali ed economici dell'entità economica sottoposta al controllo congiunto rispetto alle corrispondenti voci del bilancio consolidato.

Questo tipo di consolidamento presenta le seguenti implicazioni: le attività e le passività, così come i componenti positivi e negativi di reddito, della partecipata sono riportati pro-quota nel bilancio di gruppo sulla base della interessenza posseduta; i valori derivanti da rapporti infragruppo sono, a loro volta, eliminati in proporzione alla percentuale partecipativa detenuta; la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto; non sono rappresentate le quote di patrimonio di pertinenza di terzi.

I crediti ed i debiti, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento possono non essere eliminati qualora siano irrilevanti rispetto all'entità complessiva degli elementi della stessa natura.

Nel caso in questione non ricorre la fattispecie di operazioni irrilevanti.

Le eventuali differenze di consolidamento subiscono un trattamento analogo a quello descritto nell'ipotesi di adozione del metodo integrale.

È possibile prevedere due forme alternative di presentazione del consolidamento proporzionale, che conducono ai medesimi risultati:

1) la partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture (o della collegata) alle rispettive voci del proprio bilancio cumulativamente ovvero aggiungendo una linea per ogni voce;

2) consolidamento proporzionale cd. ridotto: il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla impresa sottoposta al controllo congiunto.

Il metodo proporzionale è stato utilizzato quale modalità di consolidamento contabile di tutte le società ed enti strumentali<sup>2</sup> partecipati facenti parte il gruppo “Comune di Montale” per l'esercizio 2017.

### **Il bilancio consolidato: criteri di valutazione**

Sono descritti brevemente i settori in cui operano le società partecipate e l'ente strumentale consolidati:

#### **1) CIS S.p.a., c.f. 00372200477**

CIS S.p.a. è proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti situato a Montale (PT). La conduzione dell'impianto è stata affidata con gara ad evidenza pubblica alla società Ladurner S.p.a. per il triennio 2018/2020;

#### **2) Società Pistoiese Edilizia Sociale Scrl, c.f. 01530000478**

La società opera nel settore della costruzione e gestione di immobili di edilizia pubblica, prevalentemente di edilizia pubblica residenziale, svolgendo la sua attività nell'ambito territoriale circoscritto alla provincia di Pistoia.

#### **3) Consiag Servizi Comuni Srl, c.f. 002296760974**

La società è attiva nei servizi di pubblica illuminazione, nel servizio energia, nella manutenzione di immobili, strade e segnaletica, nella sicurezza urbana, nei servizi informatici, nella gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione votiva, nella gestione del magazzino e depositaria comunale.

#### 4) Consorzio Società della Salute Pistoiese, c.f. 90048490479

Il Consorzio è stato costituito nel 2010 secondo quanto previsto dall'articolo 71 *bis* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, nella forma giuridica del consorzio pubblico senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000. L'attività del Consorzio si esplica nel settore socio-sanitario (tra cui anziani non autosufficienti, persone disabili) e socio-assistenziale (per quegli enti che hanno affidato la gestione diretta), tra cui interventi per la tutela minorile e per il della marginalità e della esclusione sociale.

Le diverse poste patrimoniali sono state così valutate:

Posta di bilancio	Comune di Montale	“Gruppo CIS”	Società Pistoiese Edilizia Sociale Srl	Consiag Servizi Comuni Srl	SOCIETA' DELLA SALUTE
<b>Immobilizzazioni materiali ed immateriali</b>	Costo storico, compresi gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono indicati al netto degli ammortamenti accantonati fino alla data di riferimento del rendiconto	Costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci	Costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione	Costo storico di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci	NON VALORIZZATA
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	Patrimonio netto e costo di acquisto	Costo di acquisizione o di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione per perdite durevoli di valore	Costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori	Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza	NON VALORIZZATA
<b>Rimanenze</b>	Non valorizzata	Minor valore tra il costo di acquisto o di fabbricazione ed il valore di presunto realizzo	Minor valore tra il costo di acquisto, e presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato	Minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato	NON VALORIZZATA
<b>Crediti</b>	Al presunto valore di realizzo	Al presunto valore di realizzo	Al valore di presunto realizzo (Valore nominale rettificato da un fondo rischi su crediti)	Al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione	PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO

				crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese	
<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	Non valorizzata	Non valorizzata	Non valorizzata	Non valorizzata	NON VALORIZZATA
<b>Disponibilità liquide</b>	Valore nominale	Valore nominale	Valore nominale	Valore nominale	Valore nominale
<b>Fondi rischi e oneri</b>	Analisi prudenziale del rischio	Analisi prudenziale del rischio	Analisi prudenziale del rischio	Analisi prudenziale del rischio	Analisi prudenziale del rischio
<b>TFR</b>	Non valorizzata	All'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti	All'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti	All'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti	NON VALORIZZATA
<b>Debiti</b>	Valore nominale	Valore nominale	Valore nominale	Valore nominale	Valore nominale
<b>Ammortamenti</b>	Aliquote previste dal Principio contabile:	Criterio dell'utilità consumata	Criterio dell'utilità consumata	Criterio della residua possibilità di utilizzazione	NON VALORIZZATA
<b>Beni immateriali</b>	20%	n.d.	n.d.	n.d.	NON VALORIZZATA
<b>Fabbricati</b>	2%	n.d.	n.d.	n.d.	NON VALORIZZATA
<b>Automezzi</b>	10%	n.d.	n.d.	20%	NON VALORIZZATA
<b>Attrezzature</b>	5%	n.d.	n.d.	10%	NON VALORIZZATA
<b>Macchine da ufficio</b>	20%	n.d.	n.d.	20%	NON VALORIZZATA
<b>Impianti</b>	5%	n.d.	n.d.	20%	NON VALORIZZATA
<b>Hardware</b>	25%	n.d.	n.d.	20%	NON VALORIZZATA
<b>Equipaggiamento vestiario</b>	20%	n.d.	n.d.	n.d.	NON VALORIZZATA
<b>Mobili e arredi</b>	10%	n.d.	n.d.	12%	NON VALORIZZATA
<b>Opere dell'ingegno</b>	20%	n.d.	n.d.	n.d.	NON VALORIZZATA

Da quanto esposto si desume una sostanziale coincidenza dei principi contabili adottati per le valutazioni; per quanto riguarda gli ammortamenti, dalle note integrative non è possibile desumere le aliquote applicate.

## Il bilancio consolidato: analisi delle principali poste patrimoniali ed economiche

Seguendo quanto disposto dalla normativa e dai principi contabili applicati, si riportano le variazioni delle consistenze delle voci dell'attivo e del passivo dell'esercizio in corso e il confronto rispetto alle voci dell'esercizio 2016 e 2017..

Il totale delle immobilizzazioni da consolidato è pari ad euro 27.298.088,71

### Immobilizzazioni immateriali

	31,12,2018	31/12/17	31/12/2016
Costi di impianto e di ampliamento	1.167,69	1792,21	12.437,40
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	168267,12	58.336,11
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.045,63	1862,16	3.425,62
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	106,29	88,45	88,45
Avviamento	0,00	0,00	388484,88
Immobilizzazioni in corso ed acconti	366.303,24	255396,36	5622,55
Altre	217.407,27	177693,52	414830,9
<b>TOTALE</b>	<b>691.399,47</b>	<b>605099,82</b>	<b>883225,91</b>

### Immobilizzazioni materiali

	31,12,2018	31/12/2017	31/12/2016
<b>Beni demaniali di cui</b>	<b>6.387.397,56</b>	<b>6587712,25</b>	<b>7982262,03</b>
- Terreni	1.050.869,12	1,050.869,12	9000
- Fabbricati	592.439,34	609,611,86	0
- Infrastrutture	4.744.089,10	4,927,231,27	4,288,531,92
- Altri beni demaniali	0	0	3,684,730,11
Altre	15.306.825,21	16296362,32	13055553,05

immobilizzazioni materiali di cui			
- Terreni	2.607.267,87	3,106.077,4	722958,29
- Fabbricati	8.309.745,61	8,183,338,06	6481240,45
- Impianti e macchinari	4.118.107,67	4706527,35	5307414,56
- Attrezzature industriali e commerciali	66.552,89	66063,15	91558,25
- Mezzi di trasporto	9.069,47	15344,21	0,00
- Macchine per ufficio e hardware	6.571,05	70.615,57	36.617,84
- Mobili e arredi	94.634,85	11243,64	26905,08
- Infrastrutture	0,00	0,00	80,01
- Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
- Altri beni materiali	94.875,80	84859,68	255667,7
Immobilizzazioni in corso ed acconti	426.335,09	37375,94	1097610,49
<b>TOTALE</b>	<b>22.120.557,86</b>	<b>22921450,51</b>	<b>22135425,57</b>

#### Patrimonio Netto

	31/12/18	31/12/2017	31/12/16
Fondo di dotazione	310.216,29	17508,02	3.338.374,32
Riserve di cui	20.939.923,47	20828311,8	18.865.861,43
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-18.574,29	58415,48	9.633.304,17
b) da capitale	1.402,88	46175,03	5665921,4
c) da permessi di costruire	3.460.415,48	3266234,64	3257606,29
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e	17.137.990,26		

per i beni culturali		17.269.150,30	
e) altre riserve indisponibili	358.689,14	188338,35	309,029,57
Risultato economico dell'esercizio	262.108,78	-10198,33	802675,28
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	21.512.248,54	<b>20835623,49</b>	<b>23006911,03</b>

*Il patrimonio netto e' stato depurato dalla parte relativa al valore di partecipazione attribuita al Comune di Montale che e' pari a € 1.289.001,07. Il patrimonio netto consolidato risulta quindi pari a € 21.512.246,54.*

*Analisi dei crediti e debiti e altre poste iscritte nei bilanci delle partecipate consolidate:*

:

**A) CIS SPA**

<http://www.comune.onweb.it/>

**B) SPES** Si fa riferimento al sito internet della società

<https://www.spesweb.it/default.aspx?idc=&nome=R60&id=824>

**C) SOCIETA' DELLA SALUTE** Si fa riferimento al sito internet della società

<https://www.sdspistoiese.it/assets/img/pdf-trasparenza/deliberazione%20nr%205.pdf>

**D) CONSIAG SERVIZI COMUNI SPA** Si fa riferimento al sito internet della società

<http://www.consiagservizicomuni.it/wp-content/uploads/2019/07/Bilancio-desercizio-al-31.12.2018.pdf>